

(N. 1043)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 19 aprile 1955 (V. Stampato N. 1398)

d'iniziativa del Deputato ALESSANDRINI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 29 APRILE 1955

Norme sulla classifica delle strade statali.

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a provvedere con suo decreto, entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri, alla classificazione fra le strade statali, in aggiunta a quelle previste dal primo comma del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 gennaio 1952, n. 41, di altri tronchi esistenti o da costruire, purchè rispondenti ad una delle seguenti caratteristiche:

- a) che congiungano la rete viabile principale con la rete degli Stati limitrofi;
- b) che congiungano fra di loro capoluoghi di province;
- c) che allaccino alla rete delle strade statali porti marittimi, aeroporti e centri di singolare importanza industriale, turistica o climatica.

I tratti di varianti che si eseguano in modifica dei tracciati di strade statali o che abbiano lo scopo di collegare i tracciati stessi fra di loro in prossimità dell'origine, sono considerati appartenenti a tutti gli effetti alle strade statali.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI